

**In merito all'eccezione di costituzionalità dell'art. 19, lett. b) l. n. 300/1970,  
sollevata da Trib. Modena, 4 giugno 2012**

di Franco Carinci

(27 giugno 2012)

1. *Dei gratia* c'è stato un giudice in Italia che si è fatto carico di dichiarare “*rilevante e non manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 19 lettera b) della legge 20 maggio 1970, per contrasto con gli articoli 2, 3 e 39 della Costituzione*”. C'è un confronto a punti che si sta svolgendo sull'intero territorio nazionale su ricorsi ex art. 28 St. presentati dalla Fiom contro il diniego opposto dalla Fiat di costituire rsa, in quanto non firmataria del cd. contratto applicativo con cui Fiat spa e Fiat Industrial hanno convenuto con Fim-Cisl, Uilm-Uil, Fismic, Ugl Metalmeccanici e Associazione Quadri e Capi Fiat di dare applicazione a tutti i lavoratori del contratto collettivo specifico di lavoro di primo livello 29 dicembre 2010; un confronto condotto e risolto a singhiozzo, per il carattere contraddittorio ed anacronistico del senso attribuito all'art. 19, lett. b) dallo stesso Giudice delle leggi.

A dire il vero nessuno sembra mettere apertamente in discussione tutta una ormai consolidata giurisprudenza costituzionale. Ma c'è chi la riprende secondo la sua lettera, dando ragione alla Fiat e chi la rilegge secondo la sua *ratio*, dando ragione alla Fiom; sicché, niente di meglio di far parlare di nuovo la Corte, senza peraltro illudersi che possa fare le veci di un legislatore assenteista. Se è vero che lo Statuto dei lavoratori era un corpo dotato di una doppia anima, “costituzionale” e “promozionale”, con a loro sedi elettive gli artt. 18 e 19, allora è altresì vero che esso appare largamente consegnato al passato, perché tali articoli sono sì sopravvissuti, ma amputati: oggi, la riforma Fornero intacca drasticamente la reintegra, mentre, già ieri, la consultazione referendaria del 1995 aveva ridimensionato pesantemente la facoltà di dar vita a rsa.

Come si ricorderà, quella facoltà fu d'allora in poi esercitabile “nell'ambito” non più “delle associazioni aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale” (per l'abrogazione totale della lett. a); ma “delle associazioni sindacali non affiliate alle predette confederazioni che siano firmatarie di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva”(per l'abrogazione parziale della lett. b), con soppressione del riferimento ai soli contratti collettivi nazionali o provinciali, sì da legittimare anche quelli aziendali).

Per capire la giurisprudenza costituzionale relativa all'art. 19 lett. b) bisogna tenere presente come essa si sia sviluppata già prima della consultazione referendaria, sicché la sua costanza nel difenderne la rispondenza alla carta fondamentale ha dovuto scontare la inevitabile discontinuità nella sua lettera. A far corta una lunga storia, Corte cost. (sent.) n. 30/1990, configurava l'art. 19 come una "norma permissiva", sì da escludere che la parte datoriale potesse permettere di costituire rsa al di fuori delle lett. a) e b), cioè ad oo.ss. non aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative, che non avessero sottoscritto contratti nazionali e provinciali. Con questo voleva escludere che per via di meri contratti aziendali si potesse godere di quella cittadinanza sindacale privilegiata riservata alle oo.ss. dotate di una rappresentatività ultra-aziendale, sì da risultare sottratte ad una possibile manipolazione imprenditoriale e, comunque, ad una logica rivendicativa micro-corporativa.

Che fare, però, all'indomani del referendum che restituiva un troncone dell'art. 19, quel testo tagliato della sua lett. b), tale da dar via libera anche a quei contratti aziendali, già debitamente demonizzati ed esorcizzati? Tenere la posizione a qualsiasi costo, come ben testimonia la fondamentale Corte cost. (sent.) n. 244/1996, che, facendo di necessità virtù, s'appropria della nuova lettera, col dar via libera ai contratti aziendali. Ma cerca di rafforzarla, perché la cosa non si risolva in una mera concessione datoriale, unilaterale nella sostanza, se pur bilaterale nella forma; e la rafforza, col richiedere che ci sia a monte una partecipazione effettiva alla gestazione dei contratti aziendali - che, a loro volta, debbono essere normativi, cioè tali da disciplinare i trattamenti dei lavoratori - senza la quale la mera sottoscrizione si rivelerebbe certo necessaria, ma non sufficiente.

2. Sulla scia di tutto un indirizzo dottrinale, cui ho da ultimo contribuito io stesso ( *Il grande assente: l'art. 19 dello Statuto*, in WP. C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 144/2012) il Tribunale di Modena parte proprio dal vizio originario: richiedere ad una o.s. una rappresentatività fattuale data dall'essere riconosciuta parte di una trattativa aziendale, per farne la mera preconditione di una rappresentatività legale conseguibile solo dopo la conclusione e sottoscrizione di un'intesa.

Ma il vizio logico di per sé non era tale da poter far cambiare indirizzo alla Corte. Di fatto, con buona pace dei promotori dello stesso referendum "minimalista", quello poi coronato dal successo, se c'era stato un cambiamento, questo non aveva certo penalizzato il sindacalismo confederale. Il motivo è semplice, visto che le federazioni di Cgil, Cisl ed Uil non potevano più far valere la loro adesione alle rispettive confederazioni a' sensi della

lettera a), ma pur sempre la sottoscrizione dei contratti richiesti a'sensi della lett. b), nazionali, provinciali o aziendali. Tant'è che le eccezioni di costituzionalità pervenute alla Corte avranno come interessate proprio oo.ss. non confederali, sì da non invogliarla minimamente a ritornare sulla sua giurisprudenza, data la conclamata idiosincrasia a favorire rappresentatività frammentate e corporative.

Tutto bene fino a ieri, ma non più oggi, come enfatizza il Tribunale di Modena. Non è che nel settore caldo quello metalmeccanico non si fosse dato il precedente di un contratto nazionale non unitario; ma di diritto e di fatto questo non era mai sfociato in una espulsione della Fiom, per via di un accantonamento delle rsu unitarie *a pro* di rsa riservate alle sole oo.ss. firmatarie di un contratto collettivo applicabile nell'unità produttiva. Ma il caso Fiat contempla un deciso cambio di passo con riguardo alla Fiom: qui l'espulsione non rappresenta neppure una mera evenienza congiunturale, prodotta dalla omessa sottoscrizione di un contratto collettivo all' interno del "vecchio sistema"; bensì una vera e propria situazione strutturale, causata dalla mancata partecipazione al patto fondante di un "nuovo" sistema, completamente autonomo ed autosufficiente.

Altrove, ho cercato di ricostruire il percorso del caso in parola ( *Se quarant'anni vi sembrano pochi: dallo Statuto dei lavoratori all'Accordo di Pomigliano, La cronaca si fa storia, Al capezzale del sistema contrattuale, il giudice, il sindacato, il legislatore*, in WP C.S.D.L.E. "Massimo D'Antona".IT, n. 108/2010, n. 113/2011 e n.133/2011). Sicché posso rinviarvi, limitandomi qui a richiamarne il giudizio conclusivo. Fu certo la Fiom a chiamarsi fuori per prima, facendo della stessa deroga al contratto nazionale da parte dell'Accordo di Pomigliano una questione di principio; e così dando alla Fiat l'"alibi" per una uscita dal sistema contrattuale confederale, peraltro coperta dalle altre sigle sindacali, convinte che questa fosse l'unica alternativa rimasta rispetto ad una vera e propria fuga dall'Italia della casa torinese, con conseguente sparizione dell'intera industria automobilistica nazionale. Unica, ma da *extrema ratio* sia per la Fiat, come la successiva esperienza sembra provare, sia per la nostra costituzione "materiale", fondata sulla regola primaria di una reciproca legittimazione fra Confindustria e Cgil, Cisl, Uil, destinata a sopravvivere anche nella peggiore stagione conflittuale, sì da far nascere il dubbio che possa essere conciliabile con la nostra stessa costituzione "formale".

3. E' conciliabile con la nostra costituzione "formale" una norma che, interpretata secondo la pregressa giurisprudenza costituzionale condizionerebbe la usufruibilità del Titolo III dello Statuto alla sottoscrizione di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva di

riferimento? Ieri, la Corte ha risposto di sì, pur a costo di contraddirsi, col pretendere una previa partecipazione attiva al tavolo negoziale, ma lo ha fatto a fronte di un sindacalismo autonomo; oggi, come potrebbe mai ribadire quel sì *vis-à-vis* di un pezzo di sindacalismo confederale, sicuramente rappresentativo, secondo un giudizio non solo di effettività, ma anche di congruità positiva, se si ritiene qui utilizzabile la nozione di o.s. comparativamente più rappresentativa usata dalla c.d. contrattazione delegata, nonché, da ultimo, dall'art. 8 l. n. 148/2001?

Come spesso succede, il problema è dato dal contenuto di quell'eventuale sì. La Corte potrebbe cancellare *sic et simpliciter* quella lett. b), ma con l'inevitabile conseguenza di rendere non usufruibile il Titolo III, per l'estinzione di tutti i suoi potenziali destinatari. Sicché, dovrebbe inevitabilmente spingersi oltre, secondo un possibile duplice percorso: far propria tutta una giurisprudenza di merito fiorita nel frattempo, per cui sia necessaria e sufficiente la partecipazione attiva alla trattativa; oppure, ritenere spendibile anche per la costituzione di rsa la nozione di o.s. comparativamente più rappresentativa.

Il primo percorso la costringerebbe a smentirsi in modo esplicito, senza peraltro risultare risolutiva, perché l'ammissione alla trattativa dipende pur sempre dalla contro-parte datoriale; il secondo la obbligherebbe a darsi un ruolo para-legislativo, perché la nozione di o.s. comparativamente più rappresentativa è, a tutt'oggi troppo, generica ed incerta. Sicché, se proprio ritenesse di ritornare sui suoi passi, potrebbe limitarsi a dare un *ultimatum* al legislatore, facendogli intendere che l'art. 19, lett. b) non sopravviverebbe, così com'è, ad un altro giudizio di costituzionalità.